CODICE DELLA CRISI

GLI INDICI DI ALLERTA PER L'EMERSIONE DELLA CRISI

"INDICATORI DELLA CRISI" - ARTICOLO 13

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili ha predisposto la bozza di parametri indicatori di un possibile stato di crisi da cui può prendere avvio la procedura di allerta in adempimento a quanto stabilito dall'articolo 12 e seguenti.

Il Codice della Crisi al 1° comma dell'articolo 13 aveva già individuato i c.d. "indicatori della crisi". In particolare:

- SQUILIBRI "di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, in relazione (i) alle caratteristiche dell'impresa, (ii) dell'attività imprenditoriale, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività stessa";
- RILEVABILITÀ DEGLI SQUILIBRI: attraverso appositi indici che diano evidenza (i) della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità dell'esercizio in corso o (ii) se la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi;
- RITARDI NEI PAGAMENTI reiterati e significativi, ovvero per quanto riguarda i debiti per retribuzioni e verso i fornitori parametrati al loro ammontare complessivo da valutarsi in base a quanto disposto all'art. 24 del Codice della Crisi[1].
- SCOPO DEGLI INDICATORI: far scattare gli obblighi di segnalazione da parte deli organi di controllo interno delle società di capitali (sindaci e revisori). Il testo della disposizione in esame conserva un'apertura applicativa finalizzata ad evitare, o comunque ridurre, il rischio di segnalazioni improprie a causa di "falsi positivi", ammettendo la possibilità di un

[1] Ai sensi dell'articolo 24 Codice della Crisi, la tempestività del dell'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi è tale se lo stesso propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolamentate dal Codice della Crisi non oltre 6 mesi (3 mesi nel caso della Composizione assistita della crisi) dal verificarsi in via alternativa tra loro di:

1) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
2) debiti verso fornitori scaduti almeno da 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
3) superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o per oltre 3 mesi, degli indici di cui all'articolo 13, commi 2° e 3°.

maggior numero di segnalazioni di "falsi negativi" (vale a dirsi imprese la cui diagnosticata insolvenza poi non verrà a verificarsi)[2].

Al CNDCEC era stato dunque affidato con cadenza triennale il compito di individuare gli "indici di rilevanza", ossia i parametri che consentirebbero "una ragionevole presunzione dello stato di crisi"[3], suddivisibili in due tipologie:

(i) quelli che misurano la sostenibilità degli oneri di indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e *(ii)* quelli che misurano l'adeguatezza dei mezzi propri dell'impresa rispetto a quelli terzi[4].

Il CNDCEC ha quindi individuato sette indicatori in ordine gerarchico, così di seguito riassunti nel testo:

1) In caso in cui il patrimonio netto diventi negativo per effetto di perdite di esercizio (anche cumulate) ed è motivo di scioglimento della società di capitali (oltrechè pregiudizievole per la continuità aziendale).
2) In caso di patrimonio positivo o comunque nei limiti di legge, la presenza di un DSCR ("Debt service coverage ratio", ovvero l'indice per calcolare la solidità finanziaria ed il grado di copertura del debito) a 6 mesi inferiore a 1.[5]
3) In presenza dei predetti indici, o nel caso in cui il DSCR sia indisponibile (oppure ritenuto non sufficientemente affidabile), 5 indici con soglie differenti a seconda del settore di attività da considerare unitamente:
    a. Sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
    b. Adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
    c. Ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
    d. Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
    e. Indebitamento previdenziale e tributario: in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Per completezza, di seguito la tabella esemplificativa elaborata con i valori – soglia di allerta per i principali settori di attività.

---

[2] Cfr. Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, a cura di S. Sanzo e D. Burroni, Zanichelli Editore 2019, pag. 50.
[3] Il Sole 24 Ore, Mercoledì 11 settembre 2019.
[4] Cfr. S. Sanzo e D. Burroni, cit. pag. 49.
[5] Il DSCR è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. In caso di valori superiori a 1 risulterà evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità (cfr. Il Sole 24 Ore, 11.09.2019, pag. 22).

SETTORE	ONERI FINANZ. / RICAVI	PATR. NETTO / DEBITI TOTALI	INDICE LIQUIDITÀ	CASH FLOW / ATTIVO	INDEB. PREVID. TRIB. / ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	**5,6%**
(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	**4,9%**
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	**6,5%**
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	**3,8%**
(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	**5,3%**
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	**2,9%**
(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	**7,8%**
(H) Trasporti e magazzinaggio; (I55) Hotel	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	**10,2%**
(JMN) Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	**11,9%**
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	**14,6%**